

## Ricongiunzione, rinuncia possibile in due casi

Fabio Venanzi

PREVIDENZA Opzione solo se non è stato corrisposto l'intero onere o non si è andati in pensione. Con il messaggio 2053/2020 l'Inps ha fornito riscontro a taluni quesiti riguardanti il cumulo, introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 228/2012. Nel solo 2017, per le modifiche introdotte dalla legge n. 232/2016, era possibile recedere dai provvedimenti di ricongiunzione non ancora definiti, con la restituzione di quanto versato, in quattro rate annuali. Al di fuori della casistica summenzionata, la rinuncia a un provvedimento di ricongiunzione, precedentemente accettato, può avvenire se non è stato pagato

integralmente l'onere o nel caso in cui i periodi ricongiunti non sono stati utilizzati per la liquidazione di un trattamento pensionistico (ancorché le trattenute proseguano sulla pensione stessa). La rinuncia comporta il ripristino dei periodi ricongiunti nella gestione di provenienza originaria, con conseguente possibilità di accedere al cumulo al momento del pensionamento. Il mancato pagamento delle prime tre rate di ricongiunzione sarà considerato come rinuncia, mentre il mancato pagamento di due rate consecutive comporta l'annullamento del provvedimento di ricongiunzione, con restituzione - a domanda dell'interessato - di quanto versato. Nella Gestione Dipendenti Pubblici l'interruzione del pagamento rateale comporta la decadenza degli effetti del provvedimento, ma le quote rateali non saranno rimborsate. Il messaggio esamina altresì la possibilità di ricorrere al cumulo da parte di quei lavoratori, i quali, nella loro carriera contributiva, hanno già una domanda di



ricongiunzione perfezionata. La fattispecie può riguardare periodi erroneamente non ricompresi nella ricongiunzione o periodi successivi alla presentazione della prima domanda di ricongiunzione. Pertanto la pensione in cumulo può essere attivata, pur in presenza di una ricongiunzione, al contrario di quanto accade nella totalizzazione nazionale (Dlgs n. 42/2006), dove la ricongiunzione è incompatibile se attivata dopo il 2 marzo 2006. Per i lavoratori socialmente utili (Lsu) i periodi successivi al 31 luglio 1995 sono utili ai fini della maturazione del diritto a pensione se risulta accreditata altra contribuzione nel Fpld. In assenza di ulteriore contribuzione, il periodo di sussidio Lsu dovrà essere riscattato (si veda il Sole 24 Ore del 13 giugno 2011) affinché possa essere considerato utile ai fini dell' acquisizione del diritto a pensione. Solo in caso di riscatto, tali periodi assumono rilievo ai fini della determinazione dell' importo della pensione. In materia di cumulo, viene altresì precisato che non è possibile farvi ricorso solo quando i periodi accreditati nelle diverse gestioni interessate siano tutti completamente sovrapposti senza che residui neppure un contributo non coincidente. Qualora si verifichi tale situazione, sarà sufficiente posticipare la cessazione di uno dei rapporti previdenziali, così da creare lo "sfasamento" temporale necessario per accedere alla pensione in cumulo. © RIPRODUZIONE RISERVATA.